

PENALE TRIBUTARIO

Contribuente sotto la scure del sequestro anche se ha concluso un accordo

di Angelo Ginex

La conclusione di un **accordo** con l'Amministrazione finanziaria o l'accesso ad un **piano di rateizzazione** per il pagamento del debito d'imposta costituente il profitto di un reato tributario **non osta alla disposizione di una misura cautelare reale preordinata alla confisca**, anche per equivalente, di entità pari a quella degli **importi non ancora corrisposti** ovvero limitatamente alle **rate non ancora versate**. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con **ordinanza 21.06.2018, n. 28745**.

La vicenda trae origine dalla disposizione di un **sequestro preventivo finalizzato alla confisca**, anche per equivalente, in conseguenza della commissione dei reati tributari di **omesso versamento dell'Iva** e dell'**omesso versamento di ritenute alla fonte**, di cui agli [articoli 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000](#).

Avverso il decreto di apposizione del vincolo cautelare veniva proposta **istanza di riesame** presso il Tribunale della libertà, che veniva **rigettata con apposita ordinanza**.

Detto provvedimento di rigetto era, dunque, oggetto di **ricorso per cassazione** per erronea applicazione della legge e per difetto di motivazione, ai sensi dell'[articolo 606, comma 1, lett. b\) e d\), c.p.p.](#), giusta esistenza di un **accordo transattivo** tra i rei e l'Amministrazione finanziaria **finalizzato all'estinzione del debito tributario, il quale osterebbe alla disposizione di una misura cautelare reale**.

I Supremi giudici, **rigettando il ricorso** dei destinatari della misura cautelare, hanno preliminarmente osservato come il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro preventivo o conservativo possa essere invocato per la sola violazione di legge, dovendosi ricomprendere in tale nozione sia gli *errores in procedendo*, sia gli *errores in iudicando*.

Detti vizi sarebbero così radicali da rendere l'impianto logico ed argomentativo del tutto insussistente.

Tuttavia, la loro presenza nel provvedimento *de quo* non è stata rilevata e, pertanto, esso è immune da violazioni della legge penale.

Nel merito, invece, i giudici di legittimità hanno chiarito i **rapporti tra la confisca**, disciplinata dall'[articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000](#), e l'**esistenza di una procedura** disciplinata dalla legge di

settore **per la definizione del debito fiscale.**

Più precisamente, seguendo un precedente giurisprudenziale, essi hanno ribadito che il disposto dell'[articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000](#), secondo cui la confisca diretta o per equivalente non opera per la parte che il contribuente si obbliga a versare a saldo del debito tributario, **si applica limitatamente all'assunzione di un obbligo in maniera formale**, come l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, la transazione fiscale o l'accesso a procedure di rateizzazione (cfr., **Cass., sentenza n. 5728/2016**).

Tuttavia, **tale preclusione non osta alla disposizione di un sequestro preventivo**, deputato alla confisca, **di entità pari agli importi non ancora versati o alle rate non ancora corrisposte.**

In effetti, la **funzione** del vincolo cautelare è quella di **garantire l'esplicazione degli effetti della confisca, in caso di mancato versamento del debito.**

In altri termini, **solo l'integrale pagamento del debito tributario può esimere il soggetto dall'applicazione della misura ablatoria**, essendo irrilevante la mera ammissione ad un piano di rateizzazione del pagamento o la parziale estinzione del debito.

Soltanto al suo **risanamento**, infatti, **cessa l'interesse ad aggredire il profitto** del reato con la misura reale e la ragione intrinseca alla confisca.

Occorre, tuttavia, specificare che **in presenza di un accordo transattivo il sequestro preordinato alla confisca non può essere mantenuto sul totale del profitto del reato ma va ridimensionato.**

Nel caso in rassegna, i soggetti destinatari della misura reale non hanno prodotto degli elementi probatori utili ai fini della **rideterminazione** in diminuzione dell'importo del sequestro.

Né è stata riscontrata una valida ragione per diminuirlo, avendo essi fatto appena accesso al regime rateale.

In definitiva, quindi, **la conclusione di un accordo con l'Amministrazione finanziaria non esime il soggetto dall'essere destinatario di un provvedimento cautelare, a garanzia della solvenza del debito, sia pure di importo ridimensionato in proporzione ai ratei versati nell'adempimento dell'intesa.**



Seminario di specializzazione

GLI ILLECITI SOCIETARI

Scopri le sedi in programmazione >